

SENT. n. 43/2026
REP. QUATER n. 73/2026
R.g. LIQUIDAZIONE CONTROLLATA n. 8/2026

N. 211/2025 P.U. – Liquidazione controllata



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI FOGGIA
Terza Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Caterina Lazzara	Presidente rel.
dott. Giulia Varriale	Giudice
dott. Enrico Legnini	Giudice

nel procedimento 211/2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da

CERULLO ANTONIETTA (C.F. CRLNNT78E64C514W), residente in Cerignola (FG) alla
Via Assisi n. 19;

- **ricorrente** -

Oggetto: Liquidazione Controllata del patrimonio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- Letto il ricorso proposto da Cerullo Antonietta per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- Letta l'integrazione al ricorso depositata dalla ricorrente in data 16.03.2026;
- Verificato, preliminarmente, che sussistono i presupposti per l'accesso della debitrice alla liquidazione controllata, in quanto:
 - a) sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2, CCII, atteso che la ricorrente è residente Cerignola (FG) alla Via Assisi n. 19 e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Foggia;
 - b) la ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 33, c. 1-bis, e 268 c. 1 CCII, è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, non risultando assoggettabile alla liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, atteso che l'esposizione debitoria della ricorrente è da ricondurre, nella quasi totalità, alla gestione della ditta individuale "Cerullo Antonietta" P.IVA 02307950416, cancellata nel registro delle Imprese in data 04.04.2019 e in merito all'attività



- d'impresa individuale ad oggi esercitata, dalla documentazione fornita (v. esposizione debitoria emersa dall'istruttoria e dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di imposta, in atti) non risultano superate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII nel triennio antecedente al deposito della domanda;
- c) a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII, richiesta al debitore dall'art 65, c. 2 CCII;
- d) è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. Fabio Antonio Spadaccino, il quale ha verificato la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente, ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
- e) sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCII non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- f) sussiste la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII, come motivatamente evidenziato dall'OCC, dovuta alla sproporzione tra debiti contratti e risorse disponibili;

Considerato

- che, secondo quanto attestato dall'OCC, la ricorrente presenta una situazione debitoria, al lordo della prededuzione maturanda, pari a circa € 141.825,57, derivante, per la quasi totalità, dalla gestione della ditta individuale "Cerullo Antonietta" P.IVA 02307950416, cancellata nel registro delle Imprese in data 04.04.2019;
- che la ricorrente è attualmente titolare della ditta individuale "Cerullo Antonietta" P.IVA 04233860719, contraddistinta dal codice ATECO 46.19.00 (attività di intermediari del commercio all'ingrosso non specializzato), e svolge in concreto attività di procacciatore d'affari, occupandosi della segnalazione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas per le società Italy Green Power S.p.A. e Sfera Energia S.r.l., dalla quale ricava entrate mensili pari a circa € 2.888,00;
- che la ricorrente non risulta proprietaria di beni immobili;
- che la ricorrente risulta titolare di due carte Postepay n. _____ e _____ in saldo al 15/11/2025 rispettivamente di euro 297,22 e euro 23,01;
- che la ricorrente risulta proprietaria dell'autocarro FIAT 230L targato _____ immatricolato il 29/03/2001 e dell'autovettura Citroen Picasso targata _____ immatricolata l'11/02/2010;
- che i beni strumentali all'esercizio dell'attività sono costituiti essenzialmente dall'autovettura Citroen Picasso e i costi necessari all'esercizio della stessa sono prevalentemente i costi dell'autovettura per gli spostamenti, nella manutenzione e dell'uso della stessa in quanto gli ulteriori costi, rinvenienti da contratto di locazione dell'immobile dove è svolta l'attività e computer sono sostenuti dalle società per le quali svolge attività di procacciatrice di affari;
- che il nucleo familiare della debitrice è composto dalla stessa, dal coniuge _____ (nato a _____ il _____) e da due figli minori. _____ (nato a _____ il _____) e _____ (nato a _____ il _____), studenti, residenti nell'immobile locato sito in Cerignola (FG) alla Via Assisi n. 19;
- che le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare sono state quantificate e ritenute congrue dall'OCC in € 2.450,00 (comprehensive del canone di locazione pari a € 360,00 mensili);

Ritenuto

- preliminarmente, che, benché l'art. 269, comma 2, CCII, dispone che la relazione dell'OCC debba indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, così come esposte nella relazione depositata, non pertiene a questa fase altra valutazione di merito sulla domanda non occorrendo, in particolare, valutare le cause e le modalità del sovraindebitamento. Nella fase di ammissione non rileva, cioè, il giudizio sulla diligenza



serbata dal debitore nell'assunzione dell'obbligazione, e sulle ragioni che hanno determinato l'incapacità del debitore di assolvere alle obbligazioni assunte, trattandosi di valutazioni da compiersi nella successiva eventuale procedura di esdebitazione:

Né, in presenza di un attivo da liquidarsi, va esaminata in questa fase la fattibilità della soluzione proposta, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva: ogni valutazione circa l'effettiva consistenza del passivo e la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso, recuperatorie, revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del liquidatore:

- che la evidente sproporzione tra l'ammontare dei debiti contratti e le risorse disponibili alla luce delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare (che non possono essere destinate al soddisfacimento dei creditori), comprova il palese stato di sovraindebitamento della ricorrente;

- che con riferimento all'attivo destinabile alla procedura, la ricorrente rappresenta che l'esercizio dell'attività d'impresa costituisce la fonte dell'unico reddito familiare, reddito determinato al netto delle spese di mantenimento personale e dei costi di gestione dell'attività stessa. In considerazione di ciò, la ricorrente evidenzia come la domanda di apertura della liquidazione controllata presupponga la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, dalla quale soltanto può derivare l'utile da destinare ai creditori:

- che, deve sin da ora precisarsi, che la liquidazione controllata è una procedura a carattere universale riguardante tutti i beni, anche futuri, del debitore, a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni da parte del debitore stesso, da intendersi come meramente descrittive e non vincolanti per il liquidatore a fronte dello spossessamento derivante dall'apertura della liquidazione controllata con la sola eccezione di quanto indicato dall'art. 268, co. 4, CCII. Inoltre, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), CCII, il Tribunale può autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, in presenza di gravi e specifiche ragioni.

- che con riguardo alla possibilità di prosecuzione dell'attività nel corso della procedura, si condivide, in primo luogo, il principio secondo cui la prosecuzione dell'attività imprenditoriale della debitrice non può essere qualificata come continuità aziendale né come esercizio provvisorio, non avendo la procedura finalità diverse da quelle liquidatorie e non essendo applicabile l'art. 211 CCII, non richiamato dall'art. 275 CCII, che, pur riecheggiando in parte il contenuto del primo comma dell'art. 211, omette volutamente ogni riferimento all'esercizio provvisorio. Ne consegue che l'attività eventualmente svolta in corso di procedura non può avvalersi della dotazione strumentale e, in generale, dei beni aziendali, i quali, nella misura in cui sono di proprietà del soggetto in liquidazione, devono essere destinati alla liquidazione e, al più, possono essere concessi in godimento precario per il tempo strettamente necessario a garantire la sussistenza del debitore durante la ricerca di un nuovo impiego (cfr Tribunale di Pordenone, sentenza n. 23/2025 del 12.05.2025). Né per l'esercizio dell'attività di impresa, pendente la procedura di liquidazione, possono essere impiegate ovvero destinate somme, risorse o una qualunque posta attiva che, come detto, deve invece necessariamente confluire nella procedura a soddisfazione dei creditori;

- che nel caso di specie, tuttavia, la prosecuzione dell'attività risulta compatibile con tali principi. I beni strumentali utilizzati dalla ricorrente consistono, infatti, essenzialmente nell'autovettura Citroen Picasso, un bene di modesto valore e di significativa vetustà, che può essere concesso in godimento temporaneo senza compromettere le finalità liquidatorie della procedura, ed i costi necessari allo svolgimento dell'attività si limitano alla manutenzione e all'utilizzo dell'autovettura per gli spostamenti e saranno sostenuti con l'importo destinato al mantenimento (che è sottratto alla liquidazione). I principali costi gestionali, quali il canone di locazione dell'immobile in cui l'attività viene esercitata e le attrezzature informatiche, risultano sostenuti direttamente dalle società per le quali la ricorrente opera quale procacciatrice di affari.



- che, alla luce di tali circostanze, nel caso di specie la prosecuzione dell'attività di impresa da parte della debitrice risulta compatibile con l'apertura della liquidazione giudiziale (al pari di una attività di lavoro dipendente del debitore), e può essere quindi consentita in quanto limitata al lavoro personale della ricorrente, priva di qualunque continuità aziendale in senso tecnico e non riconducibile all'esercizio provvisorio, risultando al contempo idonea a generare il reddito necessario ad alimentare l'attivo destinabile ai creditori;

- che, in ogni caso, l'attività lavorativa dovrà essere svolta sotto la vigilanza del nominando liquidatore, il quale dovrà in particolare verificarne i dati contabili e la destinazione dei ricavi, al netto dei costi (parimenti oggetto di verifica da parte del liquidatore) e delle somme necessarie al mantenimento, integralmente al soddisfacimento dei creditori (e non, quindi, la sola quota fissa indicata nel ricorso e nella relazione). A tal fine la ricorrente dovrà rendicontare mensilmente al liquidatore l'attività svolta, i costi sostenuti, i ricavi percepiti e le somme versate alla procedura, allegando la relativa documentazione giustificativa. Il liquidatore riferirà nelle relazioni semestrali. Resta fermo l'onere del liquidatore di richiedere al giudice, qualora lo ritenga necessario per la tutela della massa, eventuali modifiche, limitazioni o sospensioni dello svolgimento dell'attività;

- che, ciò posto, la prosecuzione dell'attività nei termini sopra indicati è ammessa fino a diverso ordine del giudice ovvero fino a quando essa risulti funzionale alla produzione dell'attivo destinabile ai creditori;

- che la ricorrente, unica percettrice di reddito nell'ambito familiare, si è resa disponibile a mettere a disposizione dei creditori la somma di € 400,00 mensili per 36 mesi, quale differenza tra entrate mensili del nucleo familiare (circa € 2.888,00) e le spese per il sostentamento familiare (€ 2.450,00);

- che l'indicazione di tale importo è meramente indicativo, atteso che la debitrice dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle somme destinate al sostentamento quantificate dal giudice (come in prosieguo ed in dispositivo), escluse dalla liquidazione, con conseguente suo obbligo di versare al liquidatore i ricavi dell'attività, eccedenti il limite del sostentamento, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura. I ricavi, detratta solo la somma destinata al fabbisogno familiare, dovranno essere integralmente messi a disposizione della massa;

- che, pur in assenza di beni immobili e di beni mobili registrati di apprezzabile valore economico da offrire per la soddisfazione dei creditori, deve ritenersi ammissibile il ricorso alla procedura di liquidazione controllata quando sia messa a disposizione dei creditori anche solo una quota dei redditi futuri derivanti dall'attività lavorativa del debitore (o di altra natura);

- che, infatti, come da ultimo chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 6/2024, l'istituto della liquidazione controllata, disciplinato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), non richiede necessariamente la disponibilità di un patrimonio mobiliare o immobiliare al momento dell'apertura della procedura. Piuttosto, la liquidazione controllata può includere anche beni futuri e redditi che il debitore maturerà nel corso della procedura, purché eccedenti quanto necessario per il suo mantenimento e quello della sua famiglia, come previsto dall'art. 268, comma 4, lettera b), CCII. Tale previsione è in linea con il principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore sancito dall'art. 2740 del codice civile, che estende la garanzia per l'adempimento delle obbligazioni a tutti i beni presenti e futuri. La Corte sottolinea che l'obiettivo della liquidazione controllata è la soddisfazione dei creditori attraverso l'apprensione di tutte le risorse patrimoniali del debitore compatibili con la sua sopravvivenza dignitosa. Questo scopo può essere realizzato anche mediante la programmazione della cessione di redditi futuri o flussi periodici, come stipendi o pensioni, nella misura eccedente il minimo vitale. L'impostazione è



coerente con la finalità dell'istituto, che mira a conciliare le esigenze creditorie con il diritto del debitore a un'esistenza dignitosa e alla possibilità di reinserirsi nel sistema economico e sociale:

- che la durata della procedura e l'apprensione dei redditi futuri devono, come ulteriormente chiarito dalla Corte, rispettare un equilibrio tra le esigenze dei creditori e il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 Cost. In tale prospettiva, l'esdebitazione assume un ruolo centrale, fissando in tre anni il limite massimo per l'apprensione dei beni futuri, salvo che il programma consenta il soddisfacimento integrale dei crediti in un termine più breve. Questo limite temporale evita che la procedura diventi un vincolo permanente per il debitore, garantendo un percorso di risanamento conforme anche ai principi della Direttiva UE 2019/1023;

- che la liquidazione controllata avrà dunque durata triennale, come previsto dall'art. 272, comma 3, CCII, e rimarrà aperta anche oltre il triennio solo ove non completata l'esecuzione delle operazioni di liquidazione e sino al loro completamento. Inoltre, a norma dell'art. 272, comma 3 bis, CCII, saranno compresi nella liquidazione anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione;

- osservato, ancora, che la debitrice ha chiesto che non siano acquisiti all'attivo i due veicoli di sua proprietà in considerazione dello scarso valore dell'autocarro e della necessità dell'autovettura per gli spostamenti lavorativi;

- ritenuto al riguardo che non risultano comprovate né lo scarso valore dell'autocarro né la indispensabilità assoluta dell'autovettura ai fini dell'attività lavorativa o delle necessità familiari, né l'impossibilità per la ricorrente di ricorrere a soluzioni alternative, pertanto, i due veicoli potranno essere esclusi dalla liquidazione solo ove il liquidatore ritenga l'antieconomicità della vendita. Tuttavia, in considerazione delle modalità con cui la ricorrente svolge l'attività e dell'utilizzo concreto del mezzo, si autorizza l'uso dell'autovettura Citroen Picasso quale bene strumentale essenziale, in via temporanea e precaria, esclusivamente per le esigenze strettamente connesse allo svolgimento dell'attività personale della debitrice, con obbligo di consegnarla su richiesta del liquidatore o anche prima qualora venga meno l'utilità della prosecuzione dell'attività stessa;

- che sussistono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII per dichiarare, ai sensi dell'art. 270 CCII, aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;

- che, come si è già accennato, spetta al giudice di stabilire quale parte del reddito di cui la debitrice è titolare sia necessaria al mantenimento della medesima e della sua famiglia e vada quindi esclusa dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;

- che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare della ricorrente, quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possono essere sottratti dalla liquidazione i ricavi dell'attività della ricorrente, , sino all'importo mensile di € 2.200,00, determinato sulla base del fabbisogno del nucleo e delle esigenze essenziali di vita;

- che la debitrice dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese per il sostentamento come sopra quantificate, con conseguente suo obbligo di versare al liquidatore ogni parte dei ricavi dell'attività che superi tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

- che, a fronte della richiesta della ricorrente di disporre la sospensione di tutte le azioni esecutive e cautelari promosse dai creditori sul suo patrimonio e inibizione ad attivarne nuove e ulteriori, deve osservarsi che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII;



- che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;

- che deve, peraltro, sin da ora precisarsi che il compenso unitario spettante, quale OCC e quale liquidatore, potrà essere soddisfatto, al pari delle spese eventualmente anticipate e documentate, quale credito prededucibile della procedura, ma nella misura unitaria che verrà liquidata dal Tribunale in conformità agli artt. 14 e ss. del D.M. n. 202 del 2014 (v. al riguardo Trib. Milano, 14 novembre 2023; Tribunale di Arezzo, 8 maggio 2024; Tribunale di Siena, 31 maggio 2024). Infatti, deve rilevarsi che: la determinazione di compenso e rimborsi spese spettanti all'organismo di gestione della crisi avviene secondo le disposizioni del capo III (artt. 14 e 15); l'unica norma dedicata alla liquidazione del patrimonio è l'art. 18, la quale non distingue tra compenso relativo alla fase antecedente all'apertura e compenso per la fase posteriore; anche con riferimento alle altre procedure, si ricava il principio per cui al gestore spetta un compenso unitario anche per la fase successiva all'omologa, anche nel caso in cui vi sia un'attività liquidatoria (la cui presenza incide solo sulle specifiche modalità di determinazione del compenso), e nel caso in cui venga nominata una seconda figura quale liquidatore il compenso rimane unico, ma viene suddiviso in maniera proporzionale (art. 17, co. 2). Sicché, il compenso dei liquidatori e dell'OCC risulta unitario e deve essere oggetto di liquidazione da parte del giudice delegato;

P Q M

Visto l'art. 270 CCII

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **CERULLO ANTONIETTA** (C.F. CRLNNT78E64C514W), residente in Cerignola (FG) alla Via Assisi n. 19;
- 2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Lazzara;
- 3) Nomina liquidatore il dott. Fabio Antonio Spadaccino;
- 4) Ordina alla ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10 comma 3 CCII;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione; il presente provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) Dispone che restino esclusi dalla liquidazione, in quanto necessari al sostentamento della debitrice e del suo nucleo familiare, i ricavi dell'attività sino alla concorrenza dell'importo mensile di € 2.200,00, quale soglia destinata al fabbisogno familiare. La ricorrente è conseguentemente obbligata a versare al liquidatore l'intero ammontare dei ricavi eccedenti tale limite, nonché qualsiasi ulteriore entrata percepita a qualsiasi titolo durante la pendenza della procedura;
- 8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;
- 9) Dà atto che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
- 10) Dispone che il liquidatore:
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali



notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- effettui le vendite mediante procedure competitive;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

- riferisca **ogni sei mesi** al Gd sullo stato di esecuzione del programma di liquidazione, presentando rapporti riepilogativi semestrali, accompagnati dal conto della gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- 11) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Foggia, e sia pubblicata nel registro delle imprese;
- 12) Ordina la trascrizione, a cura del liquidatore, della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- 13) Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30/05/2002 n. 115;

Manda alla cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e per la comunicazione al liquidatore/OCC, ed a quest'ultimo per la notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Foggia, così deciso nella camera di consiglio dell' 08.04.2026

Il Presidente est.
dott.ssa Caterina Lazzara

DEPOSITATO TELEBATICAMENTE
IN DATA 22/05/2026
IL FUNZIONARIO GIUD. L. L. L.
Dott. Salvatore Guida SALUTE



